MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

art. 6 (comma 1, lettera a) e art. 7

PARTE GENERALE

Revisione	Approvazione dell'aggiornamento	Data di entrata in vigore
1/2021	**CdA del 26/05/2021**	**26/05/2021**
1/2022	**CdA del 25/05/2022**	**25/05/2022**
2/2022	**CdA del 22/09/2022**	**22/09/2022**
1/2023	**CdA del 30/11/2023**	**30/11/2023**
1/2024	**CdA del 26/03/2024**	**26/03/2024**
1/2026	**CDA del 25/02/2026**	**25/02/2026**

INDICE

1. GLOSSARIO 4
2. PROFILO DEL FONDO 5
3. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01 6
3.1. Le fattispecie di reato previste dal decreto 231 6
3.2. Le sanzioni 15
3.3. Autori del reato 16
3.4. L'interesse o il vantaggio per gli enti 16
3.5. L'esonero della responsabilità 17
4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 19
4.1. Finalità, principi ispiratori e fasi attuative 19
4.2. Il Modello 20
4.3. Organigramma 21
4.4. Principi generali di comportamento 22
5. SISTEMA DISCIPLINARE 25
5.1. Premessa 25
5.2. Funzione del sistema disciplinare 26
5.3. Misure nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante 26
5.4. Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci 27
5.5. Misure nei confronti di Dipendenti 27
5.5.1. Dirigenti 27
5.5.2. Quadri e impiegati 27
5.5.2.1 Violazioni del Modello da parte dei quadri e impiegati 28
5.6 Misure nei confronti dei Distaccati 30
5.7 Misure nei confronti dei Consulenti e dei fornitori (inclusi i gestori finanziari) 30
6. CODICE ETICO (rinvio) 31
7. ORGANISMO DI VIGILANZA 32
7.1. Premessa 32
7.2. Composizione dell'organismo di vigilanza 32
7.3. Compiti e poteri dell'organismo di vigilanza 33
7.4. Flussi Informativi 34
7.5. Sistema di segnalazione delle violazioni (cd. sistema "Whistleblowing") ai sensi del D. Lgs. 24/2023 35
7.6. Tutela del segnalante 36

7.7. Raccolta e conservazione delle informazioni 36
8. I REATI APPLICABILI 37
9. LE PARTI SPECIALI 49
9.1. Premessa 49
9.2. Funzione delle Parti Speciali 49
9.3. Criteri adottati per la valutazione dei reati 51
ALLEGATO 1 ..... Codice Etico
ALLEGATO 2 ..... Il Sistema di Segnalazione delle Violazioni

1. GLOSSARIO

Di seguito vengono riportate alcune definizioni che possono facilitare la comprensione di questo documento:

- **"CCNL"** – Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro: è il contratto stipulato a livello nazionale con cui le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro predeterminano congiuntamente la disciplina dei rapporti individuali di lavoro (c.d. parte normativa) ed alcuni aspetti dei loro rapporti reciproci (c.d. parte obbligatoria)
- "**Codice Etico**": Codice di comportamento che un Fondo adotta nello svolgimento delle sue attività, assumendo come principi ispiratori, leggi e norme in un quadro di valori etici di correttezza, riservatezza e nel rispetto delle normative sulla concorrenza, per la tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori;
- **D.lgs. 231**: il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e successive modifiche ed integrazioni;
- **"Linee guida":** Linee Guida definite da Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 approvate dal Ministero della Giustizia in data 8 giugno 2021; Linee guida definite da Confservizi approvate dal Ministero della Giustizia sentiti i Ministeri concertanti, la Consob e la Banca d'Italia.
- **"Modello" –** Modello di organizzazione, gestione e controllo", adottato dal Consiglio di Amministrazione per prevenire la commissione delle tipologie di reato previste dal D.lgs. 231/01 da parte dei soggetti (c.d. "Soggetti Apicali") che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente (o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale), dei soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (art. 5, comma 1 lett. a D.lgs. 231/01 di seguito per brevità "Decreto") e da parte dei soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (art. 5, comma 1 lett. b) del Decreto).
- **"ODV"** – Organismo di vigilanza: è l'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo;
- **"Sistema disciplinare":** Sistema che regola le condotte legate ai possibili casi di violazione del Modello, le sanzioni astrattamente comminabili, il procedimento di irrogazione ed applicazione della sanzione
- **Soggetti Apicali:** Soggetti che rivestono funzione di rappresentanza, di amministrazione e di direzione di un ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto la gestione ed il controllo della stessa.

2. PROFILO DEL FONDO

Il Fondo Pensione dirigenti del Gruppo ENEL (in seguito anche Fondenel o Fondo) con sede in Roma, Via di Villa Patrizi, 2/B – 00161, è un fondo pensione complementare per i dirigenti del Gruppo ENEL.

Fondenel, con il presente documento, intende non soltanto conformarsi alle novità legislative ed alle sollecitazioni introdotte nel nostro ordinamento dal d.lgs. n.231/2001, in tema di "responsabilità amministrativa" delle persone giuridiche, ma intende anche approfittare dell'occasione offerta da tale norma per evidenziare quali siano le politiche di comportamento del Fondo, in particolare fissando, con chiarezza e con forza, i valori dell'etica e del rispetto della legalità, avendo come obiettivo ultimo la realizzazione di un vero e proprio manuale di prevenzione e di contenimento del rischio di reato che possa consentire ai singoli di poter prontamente rintracciare, in ogni situazione, l'assetto dei valori perseguiti e gli strumenti operativi all'uopo disponibili.

3. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", in vigore dal 4 luglio 2001, ha introdotto nell'ordinamento italiano, in conformità a quanto previsto anche in ambito europeo, un nuovo regime di responsabilità denominata "amministrativa" ma caratterizzata da profili di rilievo squisitamente penale a carico degli enti, persone giuridiche e società, derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi. Tale responsabilità si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.

L'introduzione di questa nuova ed autonoma fattispecie di responsabilità di tipo penalistico, consente di colpire direttamente il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione di determinati reati da parte delle persone fisiche – autori materiali dell'illecito penalmente rilevante – che "impersonano" l'ente o che operano, comunque, nell'interesse di quest'ultimo.

3.1. Le fattispecie di reato previste dal decreto 231

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal d.lgs. n.231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito i reati attualmente previsti dal predetto Decreto e da successive modifiche ad integrazione dello stesso, precisando tuttavia che si tratta di un elenco destinato ad ampliarsi nel prossimo futuro:

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e l'Unione Europea (art. 24)
   - Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.)
   - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.)
   - Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
   - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.)
   - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
   - Truffa (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.)
   - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)
   - Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.)
   - Violazioni alla normativa in materia di aiuti comunitari al settore agricolo (art. 2 L. 898/1986)

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)
   - Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)
   - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
   - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615-quater c.p.)
   - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
   - Estorsione informatica (art. 629 comma 3 c.p.)
   - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
   - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
   - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
   - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
   - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
   - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
   - Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)
   - Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e all'alienazione di schiavi, al traffico di organi prelevati da persona vivente ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina (art. 416 co. 6 c.p.)
   - Associazione per delinquere (art. 416 c.p. escluso co. 6)
   - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
   - Scambio elettorale politico - mafioso (art. 416-ter c.p.)
   - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407 co. 2 lett a) num 5 c.p.p.)

4. Reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25)
   - Peculato (art. 314 c.p.)
   - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
   - Concussione (art. 317 c.p.)
   - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
   - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
   - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio-circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
   - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
   - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
   - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
   - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
   - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
   - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
   - Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
   - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)
   - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
   - Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
   - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
   - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

6. Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis1)
   - Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)
   - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
   - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
   - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
   - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
   - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
   - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
   - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

7. Reati societari (art. 25-ter)
   - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
   - False comunicazioni sociali di lieve entità (art.2621-bis c.c.)
   - False comunicazioni sociali delle società quotate (art.2622 c.c.)
   - Impedito controllo (art. 2625, co. 2 c.c.)
   - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
   - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
   - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
   - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
   - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
   - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2 c.c.)

8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)
   - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
   - Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
   - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
   - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater 1 c.p.)
   - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)
   - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)
   - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
   - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
   - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
   - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
   - Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 L. 6.2.1980 n. 15)
   - art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. - New York 9.12.1999

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater1)
   - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)
    - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
    - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
    - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art.609-undecies c.p.)

11. Abusi di mercato (art. 25-sexies)
    - Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. 58/98)
    - Manipolazione del mercato (art. 185 D.lgs. 58/98)

12. Delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies)
    - Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
    - Lesioni personali colpose (art. 590 co. 3 c.p.)

13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies).
    - Ricettazione (art. 648 c.p.)
    - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
    - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
    - Autoriciclaggio (art.648-ter1 c.p.)

14. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies1*)
    - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.)
    - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater*)
    - Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-*bis* c.p.)
    - Frode informatica (art. 640-*ter*)
    - Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti

15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*)
    - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 co 1 lett a-*bis*), art. 171 co 3, art. 171-*bis*, art. 171-*ter*, art. 171-*septies*, art. 171-*octies*, Legge 22/04/1941 n. 633)

16. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*)
    - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Articolo 377-*bis* c. p.)

17. Reati ambientali (art. 25-*undecies*)
    - Inquinamento Ambientale (Art. 452-*bis* c.p.)
    - Disastro Ambientale (Art. 452-*ter* c.p.)
    - Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-*quinquies* c.p.)
    - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-*sexies* c.p.)
    - Circostanze aggravanti (art.452-*octies* c.p.)
    - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-*bis* c.p.)
    - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.)
    - Norme in materia ambientale (D.lgs. 152/2006 – artt. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13 – 256, commi 1, 3, 5 e 6 – 257, commi 1 e 2 – 258, comma 4, secondo periodo – 259, comma 1 – 260, commi 1 e 2[1] – 260-*bis*, commi 6, 7, e 8 – 279, comma 5)
    - Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3/03/1973 (L. 150/1992 artt.1, commi 1 e 2 – 2, commi 1 e 2 – 3-bis, comma 1 – 6, comma 4)
    - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (L. 549/1993 art. 3 comma 6)
    - Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (D.lgs. 202/2007 artt. 8 commi 1 e 2 - 9 commi 1 e 2)

18. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*)
    - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D.lgs. 25.7.1998 n. 286 art. 22, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5)

[1] Richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies c.p. ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 21/2018.

- Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato (D.lgs. 25.7.1998 n. 286 art. 22 comma 12-*bis*)

19. Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)
    - Razzismo e xenofobia (art. 3, comma 3-*bis*, della legge 13 ottobre 1975, n. 654[2])

20. Frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo (art. 25-*quaterdecies*)
    - Frode in competizioni sportive (art. 1 della Legge 401 13 dicembre 1989)
    - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 della Legge 13 dicembre 1989 n. 401)

21. Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*)
    - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000)
    - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000)
    - Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. 74/2000), nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri
    - Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. 74/2000), nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri
    - Delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000)
    - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000)
    - Indebita compensazione (art. 10-quater, D. Lgs. 74/2000), nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri
    - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000)

22. Contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*)

    Violazioni al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (art. 282, art. 283, art. 284, art. 285, art 286, art. 287, art. 288, art. 289, art.

[2] Richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis c.p. ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 21/2018

290, art. 291, art. 291-bis, art. 291-ter, art. 291-quater, art. 292, art. 295)

23. Delitti contro il patrimonio culturale (25-*septiesdecies*)
    - Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
    - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
    - Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
    - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
    - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
    - Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
    - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
    - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
    - Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

24. Reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (25-*duodevicies*)
    - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-sexies c.p.)
    - Devastazione e saccheggio di beni culturali (art. 518-terdecies c.p.)
    - Devastazione e saccheggio di beni culturali (art. 518-terdecies c.p.)

25. Reati transnazionali
    - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
    - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
    - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
    - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
    - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/73)
    - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90)
    - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D.lgs. 286/98 art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5)

26. Reati nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva (art. 12 della Legge n. 9 del 14 gennaio 2013)
    - Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
    - Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
    - Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
    - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
    - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
    - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
    - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (516 c.p.)
    - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (517 c.p.)
    - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517–quater c.p.)

3.2. Le sanzioni

Le sanzioni previste dalla legge a carico dell'ente in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati sopra menzionati consistono in:

• **sanzioni pecuniarie** fino ad un massimo di euro 1.549.370,00 (e sequestro conservativo in sede cautelare);

• **sanzioni interdittive** (applicabili anche come misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che a loro volta, possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;

• **confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato** (sequestro conservativo, in sede cautelare);

• **pubblicazione della sentenza di condanna** (che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali sono espressamente previste quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

• l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
• in caso di reiterazione degli illeciti.
Le sanzioni dell'interdizione dell'esercizio dell'attività, del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate – nei casi più gravi – in via definitiva.

3.3. Autori del reato

Secondo il D.lgs. 231/01, il Fondo è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
• da "*persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso*" (c.d. soggetti in posizione apicale o "apicali"; art. 5, comma 1, lett. a), D.lgs. 231/01);
• da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), D.lgs. 231/01).
Il Fondo non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, D.lgs. 231/01), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

3.4. L'interesse o il vantaggio per gli enti

La responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'*interesse* o *a vantaggio* di esso. Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'*interesse* dell'ente.
Sul significato dei termini "interesse" e "vantaggio", la Relazione governativa che accompagna il decreto attribuisce al primo una valenza "soggettiva", riferita cioè alla volontà dell'autore (persona fisica) materiale del reato (questi deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse dell'ente), mentre al secondo una valenza di tipo "oggettivo" riferita quindi ai risultati effettivi della sua condotta (il riferimento è ai casi in cui l'autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell'ente, realizza comunque un vantaggio in suo favore).

Sempre la Relazione, infine, suggerisce che l'indagine sulla sussistenza del primo requisito (l'interesse) richiede una verifica "ex ante", viceversa quella sul "vantaggio" che può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica "ex post" dovendosi valutare solo il risultato della condotta criminosa.

Per quanto riguarda la natura di entrambi i requisiti, non è necessario che l'interesse o il vantaggio abbiano un contenuto economico.

Con il comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n.231 sopra citato, si delimita il tipo di responsabilità escludendo i casi nei quali il reato, pur rivelatosi vantaggioso per l'ente è stato commesso dal soggetto perseguendo esclusivamente il proprio interesse o quello di soggetti terzi. La norma va letta in combinazione con quella dell'art. 12, comma 1, lett. a), ove si stabilisce un'attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui "l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo". Se, quindi il soggetto ha agito perseguendo sia l'interesse proprio che quello dell'ente, l'ente sarà passibile di sanzione. Ove risulti prevalente l'interesse del soggetto rispetto a quello dell'ente, sarà possibile un'attenuazione della sanzione stessa a condizione, però, che l'ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell'illecito; nel caso in cui infine si accerti che il soggetto ha perseguito esclusivamente un interesse personale o di terzi, l'ente non sarà responsabile affatto, a prescindere dal vantaggio eventualmente acquisito.

3.5. L'esonero della responsabilità

L'art. 6 del d.lgs. n.231/01 prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
c) le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

Il d.lgs. n. 231/01 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi debbano rispondere – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati – alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
b) predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
d) prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo.

Nel caso di un reato commesso dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'ente non risponde se dimostra che alla commissione del reato non ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso la responsabilità è esclusa se l'ente prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare entro 30 giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati (art. 6, comma 3, D.lgs. n. 231/01).

È opportuno in ogni caso precisare che l'accertamento della responsabilità dell'ente, attribuito al giudice penale, avviene (oltre all'apertura di un processo ad hoc nel quale l'ente viene parificato alla persona fisica imputata) mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità dell'ente;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

4.1. Finalità, principi ispiratori e fasi attuative

Il presente documento illustra il "Modello di organizzazione, gestione e controllo" ("Modello"), adottato dal Consiglio d'Amministrazione (di seguito anche CdA) di Fondenel per prevenire la commissione delle tipologie di reato viste in precedenza da parte dei soggetti (c.d. "Soggetti Apicali") che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente (o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale), dei soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (art. 5, comma 1 lett. a D.lgs. 231/01 di seguito per brevità "Decreto") e da parte dei soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (art. 5, comma 1 lett. b) del Decreto).

Scopo del Modello è quello di configurare un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo, volto a prevenire la commissione dei reati contemplati nel Decreto. Tale finalità è stata realizzata attraverso l'individuazione in Fondenel dei processi a rischio.

L'individuazione delle aree a rischio rappresenta un'attività fondamentale per la costruzione del Modello. Nel Fondo tale attività è stata effettuata analizzando il contesto aziendale per individuare le attività e i processi nei quali possono verificarsi elementi di rischio che sono pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal d.lgs. 231/01.

I risultati dell'analisi sono riepilogati nel capitolo 8 "I Reati applicabili" e analizzati in dettaglio nelle Parti Speciali costituenti parte integrante del presente documento; in esse sono individuate le aree esposte al rischio reato, le attività a rischio (attività che potrebbero portare alla commissione dei reati), le fattispecie di reato e le relative "procedure" da osservare.

I risultati dell'analisi sono oggetto di periodica verifica ed aggiornamento da parte dell'Organismo di Vigilanza, con il supporto delle funzioni coinvolte.

Con l'individuazione delle attività esposte al rischio e la loro regolamentazione tramite "procedure", si vuole:

- determinare la piena consapevolezza, in tutti coloro che operano in nome o per conto di Fondenel, di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione, la cui commissione è fortemente censurata dal Fondo;
- consentire al Fondo stesso di prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi mediante il costante monitoraggio delle attività a rischio.

Punti qualificanti del Modello sono:

1. l'esercizio di funzioni e di poteri di rappresentanza coerenti con le responsabilità attribuite;
2. l'applicazione ed il rispetto del principio di separazione delle funzioni in base al quale nessuna funzione può gestire in autonomia un intero processo;

3. la mappatura delle attività a rischio del Fondo, ossia quelle attività nel cui ambito è presente il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto e sue integrazioni e modifiche;
4. l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza ("OdV") di specifici compiti sul funzionamento e osservanza del Modello e sul suo aggiornamento, nonché di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
5. la verifica dei comportamenti aziendali della documentazione per ogni operazione rilevante;
6. l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni e delle procedure illustrate o citate nel Modello;
7. la diffusione a tutti i livelli aziendali di regole comportamentali e delle procedure.

4.2. Il Modello

Il Modello di Fondenel è basato sulle Linee Guida definite da Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n.231/2001 approvate dal Ministero della Giustizia in data 8 giugno 2021; Linee guida definite da Confservizi approvate dal Ministero della Giustizia sentiti i Ministeri concertanti, la Consob e la Banca d'Italia.

Il Modello è l'insieme dei documenti che individuano la struttura del Fondo, le responsabilità, le attività, le procedure adottate ed attuate tramite le quali si espletano le attività caratteristiche del Fondo valutate a rischio di reato ai fini del d.lgs. n.231/01.

Il Modello, pertanto, ai sensi dell'art. 6 del Decreto:

1. individua le aree a rischio di commissione dei reati indicati dal d.lgs. n.231/01 e successivi aggiornamenti;
2. indica le procedure o protocolli che regolamentano la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. indica le modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie adottate per prevenire ed impedire la commissione di tali reati;
4. prescrive obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
5. prevede canali alternativi che consentano ai segnalanti di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del d.lgs. n.231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'Ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
6. vieta atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

7. illustra il sistema disciplinare adottato per sanzionare il mancato rispetto delle procedure e disposizioni e la violazione delle misure di tutela del segnalante, nonché chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

I soggetti destinatari del Modello sono i Soggetti Apicali, i dipendenti di Fondenel, nonché i terzi che intrattengono rapporti d'affari con il Fondo.
Nello specifico, i Soggetti Apicali sono stati individuati nei componenti l'Organo Dirigente e nei dirigenti muniti di deleghe idonee, mentre i soggetti sottoposti all'altrui direzione sono stati individuati nei dipendenti di Fondenel e nei soggetti terzi (collaboratori, consulenti, agenti, distributori).
In particolare, i soggetti destinatari del Modello:

1. non devono porre in essere comportamenti che possano dare origine alla commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. devono intrattenere i rapporti nei confronti della P.A. esclusivamente sulla base dei poteri, delle deleghe e delle procure conferite come previsto dalle specifiche procedure adottate dall'Ente;
3. devono evitare di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A.;
4. devono rispettare i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni che abbiano diretto impatto sui soci o sui terzi;
5. devono consentire all'OdV l'esercizio del controllo e il rapido accesso a tutte le informazioni inerenti all'ente;
6. devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune, l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità che comportano la potenziale violazione del Modello;
7. non devono effettuare, senza preventiva autorizzazione, alcun tipo di pagamento che deve essere sempre supportato da documentazione giustificativa;
8. non devono effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari.

4.3. Organigramma

Per la descrizione della struttura organizzativa di Fondenel si rimanda allo Statuto, al sistema di procure e deleghe vigente ed all'ultima revisione dell'Organigramma, che si intendono parte integrante del Modello, anche se non materialmente allegati.

4.4. Principi generali di comportamento

Il presente paragrafo prevede l'espresso divieto a carico delle aree del Fondo a rischio di:

- porre in essere, collaborare o consentire alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere, collaborare o consentire alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorire la commissione di reati.

Ne consegue l'espresso obbligo a carico delle aree del Fondo a rischio di conformarsi alle seguenti direttive:

- osservare strettamente tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività del Fondo;
- osservare criteri di massima correttezza e trasparenza nell'instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione, i fornitori e tutti gli ulteriori interlocutori con cui si viene in contatto nell'esecuzione delle proprie mansioni;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni dell'ente, al fine di fornire agli aderenti ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo;
- tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure dell'ente, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli aderenti, nonché l'efficienza e la trasparenza del mercato dei capitali, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative ai prodotti finanziari ed agli emittenti, necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad una valutazione veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e sull'evoluzione della sua attività;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento del Fondo e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, laddove il Fondo ne sia

soggetto, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

- rispettare rigorosamente la normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- svolgere la propria attività a condizioni tecniche ed organizzative tali da consentire che siano assicurati una adeguata prevenzione infortunistica ed un ambiente di lavoro salubre e sicuro;
- diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti;
- rispettare le norme che tutelano il diritto d'autore e la proprietà industriale, anche in campo informatico.

Per garantire il rispetto dei principi di comportamento e dei divieti sopra indicati e fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste dal Fondo per lo svolgimento di attività nelle aree sensibili:

- il Fondo non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Esponenti dell'Ente, Collaboratori esterni o Fornitori/Partner che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui il Fondo opera;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati secondo le deleghe/procedure aziendali vigenti in proposito;
- di ciascuna operazione sensibile deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di sgravi, detrazioni o crediti di imposta oppure finanziamenti oppure erogazioni devono contenere ed essere supportate solo da elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento di tali benefici, deve essere redatto e conservato apposito rendiconto;
- il Fondo si atterrà al sistema di deleghe e procedure aziendali in vigore al fine di garantire la trasparenza della gestione delle risorse finanziarie e la separazione delle funzioni coinvolte;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi da parte di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure relative a dette attività e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;

- ogni utente dei sistemi informatici dell'ente è responsabile della sicurezza dei sistemi utilizzati ed è soggetto alle disposizioni normative in vigore e alle condizioni dei contratti di licenza;
- ogni utente è tenuto a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati mediante l'uso degli strumenti informatici;
- ogni utente non deve utilizzare impropriamente dei beni e delle risorse del Fondo, intendendo per improprio, salvo quanto previsto dalle norme civili e penali, l'utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro o per inviare messaggi offensivi o che possano arrecare danno all'immagine del Fondo;
- nessun utente può riprodurre i materiali protetti da diritto d'autore ed i programmi informatici. I documenti che ogni collaboratore predispone nel corso dell'attività lavorativa sono di proprietà del Fondo.

5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. Premessa

Il Fondo, al fine di attuare modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*) ha adottato procedure organizzative per disciplinare attività che possono costituire aree di rischio di commissione di illeciti penalmente rilevanti da parte dei propri amministratori, dirigenti, dipendenti o di chi svolga anche solo di fatto per conto del Fondo delle funzioni nell'ambito delle attività oggetto della presente procedura.

La commissione di illeciti penalmente rilevanti ai sensi del citato decreto legislativo può arrecare danni rilevanti al Fondo ed ai suoi associati sia in termini di declaratorie di responsabilità del Fondo che di assoggettamento dello stesso a sanzioni amministrative, pecuniarie o restrittive, e civili.

Tutti i destinatari delle procedure adottate dal Fondo sono tenuti, con riferimento all'oggetto delle medesime, a conformarsi in ogni momento alle loro prescrizioni nonché alle norme di legge e di regolamento applicabili ed al Codice Etico.

Le procedure sono state adottate affinché:

(a) i poteri e le responsabilità coinvolte in relazione al loro oggetto siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno del Fondo;

(b) i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;

(c) ogni operazione, transazione, azione nell'ambito della procedura considerata sia verificabile, documentata, coerente e congrua;

(d) si persegua un principio di separazione di funzioni per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione sia responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione;

(e) si documentino i controlli, anche di supervisione svolti nell'ambito della procedura medesima.

Nessun soggetto operante all'interno del Fondo potrà giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza della presente procedura.

Qualsivoglia condotta non conforme non potrà ritenersi attribuibile al Fondo o svolta per suo conto o interesse, sarà qualificata quale inadempimento grave del rapporto di lavoro o altro rapporto contrattuale con il Fondo e sarà assoggettata alle sanzioni disciplinari applicabili (richiamate nella sezione 2.1 che segue) ivi incluso, ove ne ricorrano i presupposti, il licenziamento per giusta causa.

In caso di dubbi sulla condotta da tenere in concreto in relazione ad aspetti che si riferiscano all'oggetto delle procedure, i destinatari delle medesime sono tenuti a rivolgersi al Direttore Generale per ricevere le opportune indicazioni.

Con specifico riferimento al sistema sanzionatorio applicabile alla violazione delle previsioni del Codice Etico adottato dal Fondo, ogni informazione in merito potrà essere richiesta al Direttore Generale.

I destinatari delle procedure organizzative adottate dal Fondo sono tenuti a segnalare ogni condotta all'interno del Fondo che non sia conforme a dette procedure o al Codice Etico o a norme di legge o regolamento vigenti, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 7.5.

Riferimenti:

- Codice Etico;
- Procedure organizzative interne vigenti;
- Artt. 2104-2106 c.c.;
- art. 2119 c.c.;
- CCNL Lavoratori addetti al settore elettrico;
- art. 7 legge n. 300/1970.

5.2. Funzione del sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di efficacia deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al Modello rende efficiente e praticabile l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

La predisposizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera *e)* del D.lgs. 231/01, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità del Fondo.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

5.3. Misure nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante

Nel caso di violazione delle misure previste dal D. Lgs. n.24/2023 a tutela del segnalante di condotte illecite di cui all'Allegato 2, si applicano le sanzioni di seguito previste per le mancanze più gravi.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele per il segnalante non sono garantite e al segnalante stesso si applicano le sanzioni di seguito previste per le mancanze più gravi, al pari del caso in cui le segnalazioni siano accertate come infondate.

5.4. Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

In caso di violazione del Modello, delle procedure e del Codice Etico da parte di un componente del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informa l'intero Consiglio di Amministrazione affinché siano presi i più opportuni provvedimenti in conformità alla normativa.

In caso di eventuale violazione del Modello, delle procedure e del Codice Etico da parte di uno o più componenti del Collegio sindacale l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione affinché siano presi, se del caso, i più opportuni provvedimenti in conformità alla normativa tempo per tempo vigente.

5.5. Misure nei confronti di Dipendenti

5.5.1. Dirigenti

La violazione del presente Modello da parte dei Dirigenti costituisce illecito sanzionabile.
Inoltre, in attuazione dei principi espressi nel Modello, è illecito sanzionabile al dirigente la mancata vigilanza sulla corretta applicazione dello stesso, da parte dei dipendenti.
Tutti i comportamenti dei dirigenti sopra descritti costituiscono illeciti tali da giustificare il recesso datoriale dal vincolo contrattuale.
Il Fondo provvederà, pertanto, all'accertamento delle infrazioni ed all'adozione degli opportuni provvedimenti in conformità a quanto stabilito nel vigente CCNL per i dirigenti di aziende industriali applicato.

5.5.2. Quadri e impiegati

La violazione del presente Modello da parte di Quadri ed Impiegati costituisce illecito disciplinare.
I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori – nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL di cui restano ferme tutte le previsioni.
In particolare, il CCNL di settore prevede, all'articolo 25, a seconda della gravità delle mancanze, i provvedimenti seguenti:

a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa;
d) sospensione;
e) trasferimento per punizione;
f) licenziamento.

Per i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione.
Il provvedimento non potrà essere emanato se non trascorsi i giorni previsti dal CCNL di settore da tale contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà emanato entro i tempi previsti dal citato contratto tali giustificazioni si riterranno accolte.
Nel caso che l'infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento (inteso nelle forme sub n. 6 e sub n. 7), il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione del provvedimento, fermo restando per il periodo considerato il diritto alla retribuzione.
La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto. Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente.
I provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, ai sensi e con le modalità previste dalle norme contrattuali.
Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi i termini previsti dal CCNL applicabile.
Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al management del Fondo.
L'estratto del CCNL relativo al sistema sanzionatorio sopra indicato è affisso sulle bacheche del Fondo.

5.5.2.1 Violazioni del Modello da parte dei quadri e impiegati

Fermi restando gli obblighi per il Fondo nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti sanzionabili, corredati dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

A) incorre nel provvedimento di "rimprovero verbale" il lavoratore che violi procedure interne previste o richiamate dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure

prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o alle procedure ivi richiamate;

B) incorre nel provvedimento di "rimprovero scritto" il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure interne previste o richiamate dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o alle procedure ivi richiamate;

C) incorre nel provvedimento di "multa" il lavoratore che violi procedure interne previste o richiamate dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o dalle procedure ivi richiamate che espongano il Fondo ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati;

D) incorre nel provvedimento di "sospensione" il lavoratore cha adotti, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello, o alle procedure ivi richiamate, e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati;

E) incorre nel provvedimento di "licenziamento", inteso nelle forme sub n. 6 e sub n. 7, il lavoratore che adotti, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, o con le procedure ivi richiamate, tale da determinare la concreta applicazione a carico del Fondo di sanzioni previste dal Decreto.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale e del livello di responsabilità ed autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV e del Direttore Generale, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui

delineate su eventuale segnalazione dell'OdV e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

5.6 Misure nei confronti dei Distaccati

Presso il Fondo operano alcuni lavoratori distaccati ai sensi dell'art. 30 del D.L. vo n. 276/2003.
In caso di distacco, il datore di lavoro distaccante rimane responsabile nei confronti dei propri dipendenti distaccati, sia per quanto riguarda il trattamento economico e normativo sia per quello contributivo.

Proprio perché, con il distacco, la prestazione lavorativa viene effettuata presso un altro soggetto, ne consegue che parte dei poteri del datore di lavoro sono delegati automaticamente al distaccatario; in qualche caso è necessaria una delega espressa. Tali poteri vengono esercitati dal distaccatario affinché la prestazione di lavoro possa essere integrata nella propria organizzazione produttiva; chiaramente il lavoratore dovrà rispettare l'obbligo di fedeltà e diligenza sia verso il distaccatario che verso il distaccante. Il potere disciplinare, però, rimane in mano al datore di lavoro salvo diverso accordo tra le imprese che ne preveda la delega al distaccatario; in questo caso, il distaccatario rivela l'infrazione del lavoratore e, in base a quanto detto in precedenza, la comunica al distaccante ovvero procede all'irrogazione della sanzione.
Pertanto, in tutti quei casi in cui il potere disciplinare sia stato delegato al Fondo, si applicherà quanto previsto al precedente punto 5.5.2. Qualora tale potere dovesse essere rimasto in capo al datore di lavoro distaccante, nei casi di violazione del modello, il Fondo segnalerà l'evento al datore di lavoro distaccante che dovrà applicare le misure disciplinari applicabili.
A tal fine il Fondo ha definito un apposito protocollo con i distaccanti.

5.7 Misure nei confronti dei Consulenti e dei fornitori (inclusi i gestori finanziari)

Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei Partner delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati nello svolgimento della loro attività per il Fondo è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.
Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti al Fondo, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal d.lgs. n.231/01.

6. CODICE ETICO (rinvio)

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex d.lgs. n.231/2001 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Tali principi sono inseriti nel "Codice Etico".

In termini generali il Codice Etico è un documento ufficiale dell'ente che contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'ente nei confronti dei "portatori d'interesse" (dipendenti, fornitori, consulenti, aderenti, Parti Istitutive, Pubblica Amministrazione, includendo in essa COVIP, mercato finanziario, ecc.). Il Codice mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo. Il Codice Etico è un documento voluto ed approvato dal CdA per diffondere la conoscenza delle regole di comportamento e dei principi etici che ispirano tutte le attività del Fondo.

Il testo del Codice Etico costituisce parte integrante e sostanziale del Modello 231.

7. ORGANISMO DI VIGILANZA

7.1. Premessa

L'art. 6 del d.lgs. n.231/2001 prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito l'OdV).

L'affidamento di detti compiti all'OdV e, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti "apicali" (espressamente contemplati dall'art. 6), che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione (di cui all'art. 7 del d.lgs. n.231/01).

L'art. 7, comma 4, ribadisce, infine, che l'efficace attuazione del Modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica, evidentemente da parte dell'organismo a ciò deputato.

7.2. Composizione dell'Organismo di Vigilanza

La disciplina in esame non fornisce indicazioni circa la composizione dell'OdV. Ciò consente di optare per una composizione sia mono che plurisoggettiva.

In questo ultimo caso, possono essere chiamati a comporre l'Organismo soggetti interni ed esterni all'Ente, purché dotati dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

La scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla stessa legge e, quindi, assicurare l'effettività dei controlli. La composizione dell'Organismo di vigilanza dovrà dunque modularsi sulla base delle dimensioni, del tipo di attività e della complessità organizzativa dell'Ente.

Il CdA del Fondo stabilisce la composizione dell'OdV. Per garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati, l'OdV riporta direttamente al CdA.

L'OdV rimane in carica fino a revoca dell'incarico da parte del CdA che, nella stessa sede, provvederà a nominare il nuovo componente dell'organo.

Il CdA, nel contesto delle procedure di formazione del budget del Fondo, dovrà assegnare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, anche su proposta dell'OdV, della quale l'Organismo potrà

disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

7.3. Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV è affidato, sul piano generale, il compito di:

a) vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello;

b) valutare la reale efficacia ed effettiva capacità del modello, in relazione alla struttura del Fondo, di prevenire la commissione dei reati di cui al decreto;

c) proporre eventuali aggiornamenti del modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni dell'ente oppure apportare direttamente gli aggiornamenti non di competenza del CdA;

d) vigilare sull'effettività del Modello, ossia di verificare la coerenza tra comportamenti concreti e modello generale, astrattamente definito.

Da un punto di vista operativo è affidato all'OdV il compito di:

- verificare l'efficienza e l'efficacia del modello organizzativo adottato rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/01;
- verificare il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal modello organizzativo e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- condurre ricognizioni interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente modello;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nella parte speciale del modello;
- verificare che gli elementi previsti nella parte speciale del modello per le diverse tipologie di reati siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D.lgs. 231/01, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- formulare delle proposte al CdA per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del modello organizzativo adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
    - significative violazioni delle prescrizioni del Modello organizzativo;
    - significative modificazioni dell'assetto interno del Fondo e/o delle modalità di svolgimento delle attività dello stesso;
    - modifiche normative;

- definire gli aspetti attinenti alla continuità della propria azione (p.e. la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture del Fondo all'OdV, ecc.), disciplinare il proprio funzionamento interno e formulare un regolamento delle proprie attività.

Inoltre:

- le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura dell'ente, fermo restando l'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento propria del CdA;
- l'OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni del Fondo - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal d.lgs. n. 231/01;
- l'OdV può avvalersi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le strutture del Fondo ovvero di consulenti esterni.

7.4. Flussi Informativi

7.4.1. Comunicazioni nei confronti degli organi societari

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

In proposito, l'OdV predispone per il CDA e per il Collegio Sindacale:

- con **cadenza annuale**, un rapporto scritto relativo all'attività svolta (indicando in particolare i controlli e le verifiche specifiche effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio, ecc.);
- **immediatamente**, una comunicazione relativa al manifestarsi di situazioni gravi e straordinarie quali ipotesi di violazione dei principi di attuazione del Modello, di innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti che attengano al perimetro di attuazione del Modello e in caso di carenze del modello adottato.
- L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni del Fondo competenti per i diversi profili specifici secondo quanto dettagliato nelle singole Parti Speciali.

Tutte le attività compiute dall'OdV (p.e. incontri con il CdA, con il Collegio dei Sindaci, riunioni periodiche dell'OdV) devono essere verbalizzate. Le copie dei verbali devono essere custodite dallo stesso Organismo.

7.4.2. Flussi informativi verso l'OdV

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, ogni informazione, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del modello nelle aree di attività a rischio o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta.

Devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'OdV:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati e che possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, Fondenel;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati di cui al d. lgs. n.231/01;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme del d. lgs. n. 231/01;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

7.5. Sistema di segnalazione delle violazioni (cd. sistema "Whistleblowing") ai sensi del d. lgs. n.24/2023

Il d. lgs. n.24/2023 recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*", pubblicato sulla G.U. n. 63 del 15.03.2023, andrà ad innovare, per Fondenel a far data dal 17 dicembre 2023, le modalità di gestione delle segnalazioni già introdotte nel d. lgs. n.231/01 dall'art. 2, della legge n.179/2017.

Da tale data, in particolare, i canali di segnalazione interna attivati dovranno essere conformi all'art. 4 del d. lgs. n.24/2023, il segnalante potrà, a determinate condizioni, effettuare una *segnalazione esterna* al canale che sarà attivato dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) oppure avrà facoltà di rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (cosiddetta *divulgazione pubblica*).

Si rinvia all'Allegato 2 che, parte integrante di questo Modello, descrive e regolamenta il sistema di segnalazione.

7.6. Tutela del segnalante

Fondenel, così come più ampiamente descritto nell'Allegato 2, assicura al segnalante la più ampia tutela da forme di ritorsione o discriminazione che possano essere fatte nei suoi confronti, in applicazione delle disposizioni degli articoli 16 e 17 del d. lgs. n.24/2023.

7.7. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico e cartaceo).

L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza.

8. I REATI APPLICABILI

Le fattispecie di reato che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal legislatore.

Nella seguente "Tabella dei Reati" si elencano tali reati ed il relativo riferimento normativo, unitamente alla valutazione, effettuata in base alla struttura dell'ente ed ai processi organizzativi e produttivi, se tale reato sia realmente applicabile all'interno del Fondo.

Si sono considerati "Non applicabili" quei reati per i quali la probabilità di commissione è trascurabile in quanto la fattispecie astratta non potrebbe concretamente realizzarsi.

Tabella dei reati previsti dal D.lgs. 231/01		
Reato	**Riferimento normativo**	**Applicabilità**
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	**art. 24, D.lgs. 231/01**	
Malversazione a danno dello Stato	art. 316-bis c.p.	SI
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	art. 316-ter c.p.	SI
Turbata libertà degli incanti	art. 353 c.p.	NO
Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	art. 353-*bis* c.p.	NO
Frode nelle pubbliche forniture	art. 356 c.p.	NO
Truffa	art. 640 co. 2 n. 1 c.p.	SI
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	art. 640-bis c.p.	SI
Frode informatica	art. 640-ter c.p.	SI
Reati in materia di aiuti comunitari al settore agricolo	art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898	NO
Delitti informatici e trattamento illecito di dati.	**art. 24-bis, D.lgs. 231/01**	
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	art. 615-ter c.p.	SI
Documenti informatici	art. 491-bis c.p.	SÌ
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici e telematici	art. 615-quater c.p.	SÌ

Tabella dei reati previsti dal D.lgs. 231/01		
Reato	**Riferimento normativo**	**Applicabilità**
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	art. 615-quinquies c.p.	NO
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	art. 617-quater c.p.	SI
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	art. 617-quinquies c.p.	NO
Estorsione informatica	art. 629 comma 3 c.p.	NO
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	art. 635-bis c.p.	SI
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	art. 635-ter c.p.	SI
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	art. 635-quater c.p.	SI
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	art. 635-quinquies c.p.	SI
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	art. 640-quinquies c.p.	NO
Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)	art. 1, comma 11 D.L. 21 settembre 2019, n. 105	NO
Delitti di criminalità organizzata	**art. 24-ter, D.lgs. 231/01**	
Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e all'alienazione di schiavi, al traffico di organi prelevati da persona vivente ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina	art. 416 c.p. co. 6	NO
Associazione per delinquere	art. 416 c.p. escluso co. 6	SI
Associazione di tipo mafioso	art. 416-bis c.p.	NO
Scambio elettorale politico – mafioso	art. 416-ter c.p.	NO
Sequestro di persona a scopo di estorsione	art. 630 c.p.	NO
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	art. 74 D.P.R. 309/90	NO
Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico	art. 407 co. 2 lett a) num 5 c.p.p.	NO

Tabella dei reati previsti dal D.lgs. 231/01		
Reato	**Riferimento normativo**	**Applicabilità**
di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo		
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	**art. 25, D.lgs. 231/01**	
Peculato	art. 314 c.p.	NO
Peculato mediante profitto dell'errore altrui	art. 316 c.p.	NO
Concussione	art. 317 c.p.	NO
Corruzione per l'esercizio della funzione	art. 318 c.p.	SI
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	art. 319 c.p.	SI
Circostanze aggravanti	art. 319-bis c.p.	NO
Corruzione in atti giudiziari	art. 319-ter c.p.	SI
Induzione indebita a dare o promettere utilità	art. 319-quater c.p.	SI
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	art. 320 c.p.	SI
Pene per il corruttore	art. 321 c.p.	SI
Istigazione alla corruzione	art. 322 c.p.	SI
Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	art. 322-bis c.p.	SI
Abuso d'ufficio	art. 323 c.p.	NO
Traffico di influenze illecite	art. 346-bis c.p.	SI
Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.	**art. 25-bis, D.lgs. 231/01**	
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	art. 453 c.p.	NO
Alterazione di monete	art. 454 c.p.	NO
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	art. 455 c.p.	NO
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	art. 457 c.p.	NO
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	art. 459 c.p.	NO
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	art. 460 c.p.	NO
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di	art. 461 c.p.	NO

Tabella dei reati previsti dal D.lgs. 231/01		
Reato	**Riferimento normativo**	**Applicabilità**
monete, di valori di bollo o di carta filigranata		
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	art. 464 c.p.	NO
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni	art. 473 c.p.	NO
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	art. 474 c.p.	NO
Delitti contro l'industria ed il commercio.	**art. 25-bis1, D.lgs. 231/01**	
Turbata libertà dell'industria e del commercio	art. 513 c.p.	NO
Illecita concorrenza con minaccia o violenza	art. 513-bis c.p.	NO
Frodi contro le industrie nazionali	art. 514 c.p.	NO
Frode nell'esercizio del commercio	art. 515 c.p.	NO
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	art. 516 c.p.	NO
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	art. 517 c.p.	NO
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	art. 517-ter c.p.	NO
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	art. 517-quater c.p.	NO
Reati societari.	**art. 25-ter, D.lgs. 231/01**	
Impedito controllo	art. 2625 co. 2 c.c.	SI
Indebita restituzione dei conferimenti	art. 2626 c.c.	NO
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	art. 2627 c.c.	NO
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	art. 2628 c.c.	NO
Operazioni in pregiudizio dei creditori	art. 2629 c.c.	SI
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	art. 2629-bis c.c.	SI
Formazione fittizia del capitale	art. 2632 c.c.	NO
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	art. 2633 c.c.	NO
Corruzione tra privati	art. 2635 c.c.	SI
Istigazione alla corruzione fra privati	art. 2635-bis c.c.	SÌ
Illecita influenza sull'assemblea	art. 2636 c.c.	SI
Aggiotaggio	art. 2637 c.c.	SI

Tabella dei reati previsti dal D.lgs. 231/01		
Reato	**Riferimento normativo**	**Applicabilità**
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	art. 2638 co. 1 e 2 c.c.	SI
False comunicazioni sociali	art.2621 c.c.	SI
False comunicazioni sociali di lieve entità	art. 2621-bis c.c.	SI
False comunicazioni sociali delle società quotate	art.2622 c.c.	NO
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.	**art. 25-quater, D.lgs. 231/01**	
Reati con finalità di terrorismo o di evasione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali	art. 25-quater, D.lgs. 231/01	NO
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	art. 25-quater1, D.lgs. 231/01	NO
Delitti contro la personalità individuale.	**art. 25-quinquies, D.lgs. 231/01**	
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	art. 600 c.p.	NO
Prostituzione minorile	art. 600-bis c.p.	NO
Pornografia minorile	art. 600-ter c.p.	NO
Detenzione o accesso a pornografico	art. 600-quater c.p.	NO
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	art. 600-quinquies c.p.	NO
Tratta di persone	art. 601 c.p.	NO
Acquisto e alienazione di schiavi	art. 602 c.p.	NO
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	art. 603-bis c.p.	SI
Pornografia virtuale	art. 600-quater1 c.p.	NO
Adescamento di minorenni	Art.609-undecies c.p.	NO
Abusi di mercato.	**art. 25-sexies, D.lgs. 231/01**	
Abuso di informazioni privilegiate	art. 184 D.lgs. 58/98	SI
Manipolazione del mercato	art. 185 D.lgs. 58/98	SI
Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.	**art. 25-septies, D.lgs. 231/01**	
Omicidio colposo	art. 589 c.p.	SI
Lesioni personali colpose	art. 590 co. 3 c.p.	SI
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.	**art. 25-octies, D.lgs. 231/01**	
Ricettazione	art. 648 c.p.	SI

Tabella dei reati previsti dal D.lgs. 231/01		
Reato	**Riferimento normativo**	**Applicabilità**
Riciclaggio	art. 648-bis c.p.	SI
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	art. 648-ter c.p.	SI
Autoriciclaggio	Art.648-ter1 c.p.	SI
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	**art. 25-*octies1*, D. Lgs. 231/01**	
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	art. 493-*ter* c.p.	SI
Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti	art. 493-*quater* c.p.	NO
Trasferimento fraudolento di valori	art. 512-*bis* c.p.	SI
Frode informatica	Art. 640-*ter* c.p.	SI
Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti	/	SI
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.	**art. 25-novies, D.lgs. 231/01**	
Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessione di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o parte di esse	art. 171 co. 1 lett a-*bis*), L. 633/41	SI
Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore e la reputazione dell'autore	art. 171 co. 3, L. 633/41	NO
Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca di dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banca dati	art. 171-bis, Legge 633/41	SI

Tabella dei reati previsti dal D.lgs. 231/01		
Reato	**Riferimento normativo**	**Applicabilità**
Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, delle vendite o del noleggio, dischi, nastri, o supporti analoghi o con ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati. Riproduzione, duplicazione, trasmissione, o diffusione abusiva, vendita, cessione o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette	art. 171-ter, L. 633/41	SI
Mancata comunicazione alla Siae dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione	art. 171-septies L. 633/41	SI
Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale	art. 171-octies L. 633/41	NO
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	**art. 25-decies, D.lgs. 231/01**	
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Articolo 377-bis c.p.	SI
Reati Ambientali	**art. 25-undecies, D.lgs. 231/01**	
Inquinamento ambientale	Art. 452-bis c.p.	NO
Disastro ambientale	Art. 452-quater c.p.	NO
Delitti colposi contro l'ambiente	Art. 452-quinquies c.p.-	NO
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	art. 452-sexies c.p.	NO

Tabella dei reati previsti dal D.lgs. 231/01		
Reato	**Riferimento normativo**	**Applicabilità**
Circostanze aggravanti	art. 452-octies c.p	NO
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	art. 727-bis c.p.	NO
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	art. 733-bis c.p.	NO
Norme in materia ambientale: Scarico di acque reflue industriali senza rispetto di limiti di legge o senza autorizzazioni delle autorità competenti	D.lgs. 152/2006 – art. 137	NO
Norme in materia ambientale: Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	D.lgs. 152/2006 – art. 256	SI
Norme in materia ambientale: Bonifica dei siti	D.lgs. 152/2006 – art. 257, commi 1 e 2	NO
Norme in materia ambientale: Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	D.lgs. 152/2006 – art. 258, comma 4, secondo periodo	SI
Norme in materia ambientale: Traffico illecito di rifiuti	D.lgs. 152/2006 – art. 259, comma 1	NO
Norme in materia ambientale: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	D.lgs. 152/2006 – art. 260[3]	NO
Norme in materia ambientale: Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	D.lgs. 152/2006 – art. 260 bis	NO
Norme in materia ambientale Violazione dei valori limite di emissione	D.lgs. 152/2006 – art. 279, comma 5	NO
Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3/03/1973: Fattispecie di reato configurabili in relazione agli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni	L. 150/1992 art.1, commi 1 e 2	NO
Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3/03/1973: Fattispecie di reato configurabili in relazione agli esemplari appartenenti alle specie	L. 150/1992 art. 2, commi 1 e 2	NO

[3] Richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies c.p. ai sensi dell'art. 7, d. lgs. n.21/2018.

Tabella dei reati previsti dal D.lgs. 231/01		
Reato	**Riferimento normativo**	**Applicabilità**
elencate nell'allegato B e C del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni		
Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3/03/1973: Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati	L. 150/1992 art. 3-bis, comma 1	NO
Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3/03/1973: Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere *esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.*	L. 150/1992 art. 6, comma 4	NO
Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente	L. 549/1993 art. 3, comma 6	NO
Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni: Inquinamento doloso	D.lgs. 202/2007 art. 8, commi 1 e 2	NO
Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni: Inquinamento colposo	D.lgs. 202/2007 art. 9, commi 1 e 2	NO
Reato di impiego di lavoratori irregolari	**art. 25-duodecies, D.lgs. 231/01**	
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.lgs. 22 luglio 1998, n. 286	NO
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	art. 22, comma 12-bis, D.lgs. 22 luglio 1998, n. 286	SÌ
Razzismo e xenofobia	**art. 25-terdecies, D.lgs. 231/01**	
Propaganda, istigazione e incitamento, a negare la Shoah, i crimini di genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra	Art. 3, comma 3-bis, L. 654/1975[4]	NO
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi	**art. 25-quatordecies, D. Lgs. 231/01**	

[4] Richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis c.p. ai sensi dell'art. 7, d. lgs. n.21/2018.

Tabella dei reati previsti dal D.lgs. 231/01		
Reato	**Riferimento normativo**	**Applicabilità**
d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati		
Frodi in competizioni sportive	articolo 1, L. 401/1989	SI
Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa	articolo 4, L. 401/1989	NO
Reati tributari	**art. 25-quinquiesdecies, D. Lgs. 231/01**	
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	articolo 2, commi 1 e 2-bis, D. Lgs. 74/2000	SI
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	articolo 3, D. Lgs. 74/2000	SI
Dichiarazione infedele nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri	art. 4, D. Lgs. 74/2000	NO
Omessa dichiarazione nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri	art. 5, D. Lgs. 74/2000	NO
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	articolo 8, commi 1 2-bis, D. Lgs. 74/2000	SI
Occultamento o distruzione di documenti contabili	articolo 10, D. Lgs. 74/2000	SI
Indebita compensazione nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri	art. 10-quater, D. Lgs. 74/2000	NO
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	articolo 11, D. Lgs. 74/2000	SI
Reati di contrabbando	**art. 25-sexiesdecies, D. Lgs. 231/01**	
Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali	art. 282 D.P.R. 43/73	NO
Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine	art. 283 D.P.R. 43/73	NO
Contrabbando nel movimento marittimo delle merci	art. 284 D.P.R. 43/73	NO
Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea	art. 285 D.P.R. 43/73	NO
Contrabbando nelle zone extra-doganali	art. 286 D.P.R. 43/73	NO
Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali	art. 287 D.P.R. 43/73	NO
Contrabbando nei depositi doganali	art. 288 D.P.R. 43/73	NO
Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione	art. 289 D.P.R. 43/73	NO
Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti	art. 290 D.P.R. 43/73	NO
Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea	art. 291 D.P.R. 43/73	NO
Contrabbando di tabacchi lavorati esteri	art. 291-bis D.P.R. 43/73	NO

Tabella dei reati previsti dal D.lgs. 231/01		
Reato	**Riferimento normativo**	**Applicabilità**
Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri	art. 291-ter D.P.R. 43/73	NO
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	art. 291-quater D.P.R. 43/73	NO
Altri casi di contrabbando	art. 292 D.P.R. 43/73	NO
Circostanze aggravanti del contrabbando	Art. 295 D.P.R. 43/73	NO
Delitti contro il patrimonio culturale	**art. 25-septiesdecies, D. Lgs. 231/01**	
Furto di beni culturali	art. 518-bis c.p.	NO
Appropriazione indebita di beni culturali	art. 518-ter c.p.	NO
Ricettazione di beni culturali	art. 518-quater c.p.	NO
Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali	art. 518-octies c.p.	NO
Violazioni in materia di alienazione di beni culturali	art. 518-novies c.p.	NO
Importazione illecita di beni culturali	art. 518-decies c.p.	NO
Uscita o esportazione illecite di beni culturali	art. 518-undecies c.p.	NO
Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici	art. 518-duodecies c.p.	NO
Contraffazione di opere d'arte	art. 518-quaterdecies c.p.	NO
Reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	**art. 25-duodevicies, D. Lgs. 231/01**	
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	art. 518-sexies c.p.	NO
Devastazione e saccheggio di beni culturali	art. 518-terdecies c.p.	NO
Devastazione e saccheggio di beni culturali	art. 518-terdecies c.p.	NO
Reati transnazionali	**Legge 146/06, artt. 3 e 10**	
Associazione per delinquere	art. 377-bis c.p.	NO
Associazione di tipo mafioso	art. 378 c.p.	NO
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	art. 416 c.p.	NO
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	art. 416-bis c.p.	NO
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	art. 291-quater D.P.R. 43/73	NO

Tabella dei reati previsti dal D.lgs. 231/01		
Reato	**Riferimento normativo**	**Applicabilità**
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 74 D.P.R. 309/90	NO
Favoreggiamento personale	D.lgs. 286/98 art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5	NO
Reati di frode sanitaria	**Legge 9/2013, art. 12**	NO
Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari	art. 440 c.p.	NO
Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate	art. 442 c.p.	NO
Commercio di sostanze alimentari nocive	art. 444 c.p.	NO
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni	art. 473 c.p.	NO
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	art. 474 c.p.	NO
Frode nell'esercizio del commercio	art. 515 c.p.	NO
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	art. 516 c.p.	NO
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	art. 517 c.p.	NO
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	art. 517-quater c.p.	NO

9. LE PARTI SPECIALI

9.1. Premessa

Il perseguimento delle finalità di prevenzione dei Reati richiede una ricognizione dei meccanismi di funzionamento e di controllo del Fondo, nonché la verifica dell'adeguatezza dei criteri di attribuzione delle responsabilità all'interno della struttura.

Il presidio principale per l'attuazione delle vigenti previsioni normative è rappresentato dal Modello di organizzazione, gestione e controllo, cui si affiancano i principi di riferimento e le regole di condotta contenuti nel Codice Etico.

A qualificare ulteriormente il presidio sul disposto normativo, il Modello si struttura sulla base dei seguenti elementi costitutivi:

- Mappatura dei Processi, con caratteristiche di esaustività ed aderenza alla realtà specifica dei processi dell'ente, che individui le dinamiche dei Processi e le responsabilità connesse, al fine di disporre di protocolli e procedure di concreta applicazione.

- Organismo di Vigilanza, autonomo ed indipendente, con il compito di controllare il grado di effettività, adeguatezza, mantenimento ed aggiornamento del Modello organizzativo, predisponendo validi strumenti di controllo e, inoltre, di:

- promuovere lo sviluppo di meccanismi procedurali in grado di garantire la documentabilità e verificabilità delle fasi decisionali dei processi;
- garantire l'adozione di un sistema chiaro di segregazione delle responsabilità;
- promuovere ed assicurare l'operatività dei flussi informativi tra le diverse aree/unità dell'ente e dalle stesse all'Organismo di Vigilanza, nonché un sistema di reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi Sociali;
- Sistema Disciplinare, adeguato alla struttura dell'Ente, alle funzioni dei suoi rappresentanti e ai rapporti contrattuali dell'Ente con i propri dipendenti, al fine di rendere efficiente l'azione dell'Organismo di Vigilanza e, più in generale, di dare effettività al Modello, requisito essenziale ai fini dell'esimente.

- Formazione ed Informazione per i Destinatari del Modello, attraverso un sistema di comunicazione capillare, efficace, dettagliato, completo e costante (piani di formazione, flussi informativi, intranet, ecc.), con l'obiettivo di assicurare la conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel Modello.

9.2. Funzione delle Parti Speciali

Le Parti Speciali del Modello di Fondenel costituiscono gli elementi finalizzati ad illustrare i principi generali di comportamento, i protocolli e, più in generale, il sistema dei controlli che rispondono

all'esigenza di prevenzione degli illeciti di cui al D.lgs. 231/01, nell'ambito di processi specificatamente individuati (Processi Sensibili).

I Processi Sensibili (per attività tipica o di provvista[5]) sono definiti sulla base della realtà gestionale ed operativa di *Fondenel* ed in relazione alle fattispecie di reato individuate.

Le Parti Speciali sono pertanto il documento nel quale sono fissate le condotte previste per tutti i Destinatari del Modello (Organi Sociali, Management, Dipendenti, ma anche Fornitori, Consulenti e altri Soggetti Terzi in genere), che hanno un ruolo (di presidio, di vigilanza, operativo, ecc.) nei Processi Sensibili.

Nello specifico, obiettivo delle Parti Speciali è che i Destinatari del Modello mantengano, nei rapporti con la P. A., con i fornitori, con i Gestori finanziari, con le parti istitutive, con gli aderenti, con i dipendenti, condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati.

Nelle Parti Speciali, sono pertanto individuati:

- le aree e/o i Processi definiti "sensibili" ovvero a rischio di reato;
- i principi fondamentali di riferimento cui si ispirano e/o si devono ispirare le disposizioni organizzative e procedurali ai fini della corretta applicazione del Modello;
- le procedure e/o le disposizioni che regolamentano la gestione dei Processi Sensibili;
- i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell'Organismo di Vigilanza e dei responsabili delle altre aree/unità dell'ente che con lo stesso cooperano, debitamente disciplinati nelle procedure adottate ai fini della corretta applicazione del Modello.

I Reati nei confronti dei quali il Fondo si impegna nell'attività di prevenzione prevista dal D.lgs. 231/01 sono individuati – vista la natura, lo scopo sociale e le attività di *Fondenel* – nelle seguenti Parti Speciali:

1) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e art. 25)
2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)
3) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)
4) Reati societari (art. 25-ter) e Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
5) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)
6) Abusi di mercato (art. 25-sexies)

[5] Attività di provvista è quella finalizzata a fornire gli strumenti, anche economici, per la realizzazione di reati (per es. assumere il figlio di un funzionario Covip per ottenere vantaggi dal padre a favore del Fondo).

7) Delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies)
8) Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies)
9) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies1)
10) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)
11) Reati ambientali (art. 25-undecies)
12) Reato di impiego di lavoratori irregolari (art. 25-duodecies)
13) Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies).

9.3. Criteri adottati per la valutazione dei reati

Sulla base dell'analisi dell'organizzazione dell'ente, del contesto aziendale finalizzato ad individuare le attività ed i processi nei quali possono verificarsi elementi di rischio reato, è stata valutata la probabilità che essi possano essere commessi, attribuendo loro i valori previsti dalla seguente "Scala dei Rischi".

Scala dei Rischi	
Rischio Basso	La probabilità di commissione del reato è valutabile a mero titolo di ipotesi.
Rischio Medio	La probabilità di commissione del reato non è trascurabile in quanto la fattispecie astratta potrebbe concretamente realizzarsi.
Rischio Alto	La probabilità di commissione del reato è reale in quanto le attività poste in essere nell'ente potrebbero permettere la realizzazione di fatti idonei a violare il bene giuridico tutelato.

La probabilità di commissione di un Reato (Rischio) viene valutata ipotizzando una situazione di assoluta "assenza di controlli" sul processo, in considerazione delle attività svolte dal Fondo e delle peculiarità proprie del mercato di riferimento.
Individuati in questo modo i processi a rischio, si prenderanno in considerazione, nelle relative parti speciali su indicate, le norme/procedure attraverso le quali il Fondo li disciplina e li controlla.
I due momenti formalizzati nel presente documento sono necessari per **orientare l'azione di vigilanza dell'organo di controllo interno** il quale, pur conscio delle regole di controllo adottate dal Fondo, dovrà focalizzarsi anzitutto sui processi con il più elevato rischio.